

Deliberazione n. 6 del 06/03/2013

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PROPOSTO DALLA COMUNITÀ MONTANA ALTO CANAVESE IN MERITO ALL'ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA CON ASA IN A.S. PER LA GESTIONE DELLE DISCARICHE DI CASTELLAMONTE E RIVAROLO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (di seguito, anche, ASA), gestore della discarica in attività sita nel comune di Castellamonte località Vespia e della discarica in post- conduzione sita nel comune di Rivarolo, veniva dichiarato in stato d'insolvenza ex art. 8 D.Lgs 270/99 con sentenza n. 6 del 18/2/2010 e contestualmente ammesso alla procedura di Amministrazione Straordinaria.
- E' concluso presso la Provincia di Torino l'iter autorizzativo di ampliamento della citata discarica di Castellamonte.
- il Ministero dello Sviluppo Economico – con decreto del successivo 21 maggio 2010 – nominava Commissario Straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ASA il prof. avv. Stefano Ambrosini;
- in data 20 luglio 2010 il Commissario Straordinario presentava al Ministro dello Sviluppo Economico il programma di cui all'art. 54 e ss. D.Lgs. 270/1999, redatto secondo l'indirizzo di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 27 del suddetto decreto (il "Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di ASA"); e che in data 23 novembre 2010 il Commissario Straordinario di ASA Servizi presentava il programma integrativo di cui all'art. 86, comma 2, D.Lgs. 270/1999 (il "Programma Integrativo");
- i predetti programmi prevedevano che il Commissario Straordinario proceda: (i) alla cessione, anche separata fra loro, dei due rami dei complessi aziendali facenti capo ad ASA, vale a dire il ramo "energia" ed il ramo "rifiuti", quest'ultimo se del caso unitamente ai cespiti di pertinenza di ASA Servizi; (ii) ove l'alienazione congiunta del complesso aziendale ASA Servizi e del ramo "rifiuti" ASA dovesse rivelarsi concretamente impraticabile, alla cessione separata del ramo di pertinenza di ASA Servizi e del ramo "rifiuti" ASA;
- il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava il suddetto Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di ASA in data 15 novembre 2010 ed il Programma Integrativo in data 18 marzo 2011;
- il Commissario Straordinario di ASA e ASA Servizi presentava al Ministero dello Sviluppo Economico formale istanza per l'autorizzazione alla vendita dei complessi aziendali facenti capo a ASA e ASA Servizi;
- con decreto 29 luglio 2011, prot. n. 0147581, il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava quindi il Commissario Straordinario ad avviare la procedura di cessione di tutto o parte del complesso aziendale avente ad oggetto il "ramo rifiuti" ("Complesso Aziendale Rifiuti");

DATO ATTO CHE:

- L'affidamento della gestione di un impianto di smaltimento e relativo servizio è competenza di ATO-R ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali
- Pertanto lo svolgimento, nell'ambito delle rispettive competenze di ATO-R e della Procedura di Amministrazione Straordinaria di ASA, di una gara congiunta per la cessione del complesso aziendale "discariche e autorizzazioni" del Consorzio Azienda ASA e per l'affidamento della realizzazione e gestione della discarica di Castellamonte e della gestione post-operativa della discarica di Rivarolo appariva lo strumento più idoneo per il soddisfacimento degli interessi comuni, e – in particolare - :

- per quanto concerne ATO-R, per la tutela dell'interesse pubblico sotteso sia all'espletamento di un servizio che sia efficace, efficiente ed economico per il cittadino quale utente finale, sia a garantire la tutela della salute e dell'ambiente nella gestione operativa e post operativa delle discariche in oggetto;
 - per quanto concerne il Commissario, per garantire il rilancio e lo sviluppo del complesso aziendale oggetto della cessione e per mantenere livelli occupazionali sostenibili.
- Pertanto con propria Deliberazione n. 16 del 27-12-2011, veniva approvata la Convenzione con la Procedura di Amministrazione Straordinaria del Consorzio Azienda ASA per l'espletamento di procedure di gara congiunte. Tale Convenzione veniva sottoscritta in data 2 aprile 2012.
 - Con successiva Deliberazione del CDA n. 1 del 14/3/2012 veniva approvato il bando di gara per la cessione del complesso aziendale "discariche e autorizzazioni" del consorzio azienda A.S.A. in amministrazione straordinaria e per l'affidamento della gestione della discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e della gestione post-operativa della discarica di Rivarolo Canavese, mediante procedura aperta ai sensi art. 30 Codice dei Contratti (concessione di servizio).
 - In data 27 aprile 2012 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara.
 - Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, il 29 giugno 2012, perveniva una unica offerta della ditta: Agrigarden srl con sede Amministrativa in Moncalieri (TO), P.zza Mercato 2, e sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 92, CF/P.Iva e n. R.I. di Torino: 09164600018.
 - Con determinazione del Segretario di ATO-R n. 34 del 09/07/2012 veniva nominata la Commissione di Gara ed in data 10 agosto 2012 la Commissione di Gara procedeva all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto all'unica ditta offerente: Agrigarden srl con sede Amministrativa in Moncalieri (TO), P.zza Mercato 2, e sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 92, CF/P.Iva e n. R.I. di Torino: 09164600018.
 - Nel frattempo in data 2 novembre scorso interveniva l'autorizzazione al Commissario Straordinario, da parte del competente Ministero, corredata dal parere del Comitato di Sorveglianza, a cedere il ramo aziendale "discariche e autorizzazioni" in esito alla gara in oggetto.
 - Con determinazione n. 49 del 17-12-2012 del RUP del Procedimento si procedeva all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla ditta: Agrigarden srl con sede Amministrativa in Moncalieri (TO), P.zza Mercato 2, e sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 92, CF/P.Iva e n. R.I. di Torino: 09164600018, in esito ai controlli e verifiche di rito previste per le gare pubbliche da parte della Stazione Appaltante.
 - Con deliberazione del 18/12/2012 n. 23 l'Assemblea ATO-R prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva di cui sopra ed approvava la bozza di Contratto di Servizio.

CONSIDERATO CHE:

- In data 27/2/2013 è stato notificato ad ATO-R da parte della Comunità Montana Alto Canavese ricorso al TAR Piemonte per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, tra gli altri:
 - della convenzione sottoscritta dal Commissario Straordinario di ASA in AS e da ATO-R per lo svolgimento congiunto delle procedure di gara per la cessione del complesso aziendale "discariche e autorizzazioni" del consorzio azienda A.S.A. in amministrazione straordinaria e per l'affidamento della gestione della discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e della gestione post-operativa della discarica di Rivarolo Canavese;
 - del relativo bando di gara;
 - della determinazione n. 49 del 17-12-2012 del RUP del Procedimento sopra citata;
 - della deliberazione di Assemblea ATO-R del 18/12/2012 sopra citata.
 e per la condanna di ATO-R e del Commissario Straordinario di ASA in AS ad includere la gestione post operativa della discarica di Rivara, di proprietà della ricorrente, nella procedura di gara in premessa descritta.
- La notifica di tale ricorso è stata preceduta da una diffida pervenuta in data 28/1/2013 quale preavviso di ricorso ex art. 243 d.lgs 163/2006 richiedendo l'annullamento in via di autotutela dell'intera procedura di gara in premessa descritta e la ripetizione della stessa includendo nel perimetro aziendale oggetto di cessione e di affidamento anche la discarica di Rivara.

CONSIDERATO CHE le censure avversarie paiono contestabili ed è opportuno che l'ATO-R resista nel ricorso in oggetto, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese

RITENUTO pertanto di avvalersi dell'assistenza legale di avvocati esperti di diritto amministrativo e procedure di gara, dando mandato al Segretario dell'ente di procedere ai necessari affidamenti degli incarichi, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del *Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'amministrazione*.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ATTESO che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Foietta Paolo	X	
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi	X	
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 5


Favorevoli n. 5

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla resistenza di ATO-R, nella persona del Presidente, nel giudizio instaurato innanzi al TAR Piemonte dalla Comunità Montana Alto Canavese per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, tra gli altri:
 - della convenzione sottoscritta dal Commissario Straordinario di ASA in AS e da ATO-R per lo svolgimento congiunto delle procedure di gara per la cessione del complesso aziendale "discariche e autorizzazioni" del consorzio azienda A.S.A. in amministrazione straordinaria e per l'affidamento della gestione della discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e della gestione post-operativa della discarica di Rivarolo Canavese;
 - del relativo bando di gara;
 - della determinazione n. 49 del 17-12-2012 del RUP del Procedimento sopra citata;
 - della deliberazione di Assemblea ATO-R del 18/12/2012 sopra citata.e per la condanna di ATO-R e del Commissario Straordinario di ASA in AS ad includere la gestione post operativa della discarica di Rivara, di proprietà della ricorrente, nella procedura di gara in premessa descritta.
2. Di dare mandato al Segretario dell'ente di procedere ai necessari affidamenti degli incarichi di assistenza legale ad avvocati esperti di diritto amministrativo e procedure di gara, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del *Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'amministrazione*.
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.



Il Segretario
Dott. Mauro PENASSO



Il Presidente
Dott. Paolo FOIETTA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica CANUTO